



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

FORNIT
ALL

01

CAVOMANDATA 02

282829

Prot. n. _____

COMUNE DI MODUGNO	
2° - 3° SETTORE U.T.C.	
Prot. N.	0015679
31 MAR 2003	
Cat.	Ulas.
Fasc.	Sottofasc.

Modugno, 27 marzo 2003

Gent.mo

Avv. Andrea D'Agosto

Via Putignani n. 7

70121 - Bari

OGGETTO: Redazione P.P.A. e Piano Servizi. Richiesta onorari e spese progettisti.

Con la presente, riscontrando la Sua missiva pervenuta in data 20/2/2003, si contesta la pretesa avanzata dai Suoi assistiti, eccependo quanto segue.

L'incarico di progettazione di cui all'oggetto è stato conferito agli odierni istanti, ai sensi dell'art. 17, co.12, Legge 109/94, senza alcun esperimento di gara, bensì sulla base di un rapporto fiduciario con l'amministrazione.

Tale procedura è stata possibile poichè trattavasi di un incarico il cui importo stimato era inferiore ai 40.000 ECU e, pertanto, secondo la richiamata normativa, era possibile procedere ad un affidamento diretto senza previo esperimento di procedura concorsuale.

Benché superfluo, poichè si ricava de plano dalla lettera della legge, si precisa che l'espressione "importo stimato" si riferisce all'ammontare presumibile degli onorari e commissioni e non all'eventuale entità dell'opera da realizzare.

Detto questo, allora, essendo indicato nella Convenzione un importo presuntivo, per competenze e spese, stimato in £. 70.000.000 ed, inoltre, poichè nella Deliberazione di G.C. n. 717/97 si prevede espressamente l'inoperatività delle norme di cui alla Legge n. 109/94 e 157/95 (poichè si tratta di un incarico sotto la soglia dei 40.000 ECU), che prevedono il necessario esperimento di procedure concorsuali ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, non può considerarsi legittima la pretesa economica

avanzata dai Suoi assistiti; pretesa, del resto, decisamente sproporzionata rispetto all'importo stimato in Convenzione e calcolato secondo le modalità previste ex lege.

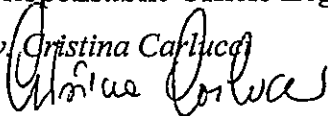
Ciò in quanto, l'eventuale congruaggio da corrispondere agli stessi, in eccedenza con l'importo stimato, deve sempre rientrare all'interno della soglia dei 40.000 ECU.

Da ultimo, non può condividersi l'argomentazione secondo cui il mancato riscontro dell'Amministrazione alle richieste economiche avanzate dai professionisti comporti un'accettazione tacita degli stessi.

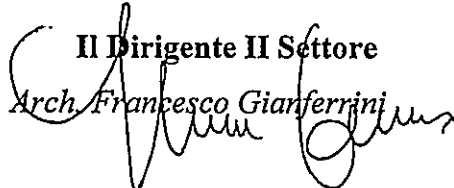
Trattandosi di una pubblica amministrazione, infatti, a fronte di una istanza del privato, in mancanza di esplicito riscontro, è configurabile il silenzio rifiuto, ormai riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa quale provvedimento tacito suscettibile di impugnazione.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e si porgono Distinti Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. *Cristina Cafluca*


Il Dirigente II Settore

Arch. *Francesco Gianferrini*




Avv. Achille Chiarito ed Avv. Andrea D'Agosto
Società tra Professionisti

Prot. n. 0018666	
16 APR. 2003	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Bari, 11.04.2003
Raccomandata a.r.

Spett.le
Comune di MODUGNO
Alla c.a. dell'Avv. Cristina CARLUCCI
Responsabile Ufficio Legale
Piazza del Popolo n.16
70026 MODUGNO (BA)



Spett.le
Comune di MODUGNO
Alla c.a. dell'Arch. Francesco GIANFERRINI
Dirigente II Settore
Piazza del Popolo n.16
70026 MODUGNO (BA)

Oggetto: Redazione del P.P.A. e del Piano dei Servizi. Convenzione del 23.01.1998. Riscontro Vs. nota del 27.03.2003 prot. n. 0015679. -

Riscontro la Vs. nota in oggetto per contestarla integralmente per i motivi di seguito esposti e per le ragioni già evidenziate nella racc. a.r. del 13.02.2003.

La circostanza riferita che l'incarico di progettazione, il cui corrispettivo è in contestazione, sia stato conferito ai miei assistiti ex art. 17, c. 12° della Legge 109/94, determinando ciò solo l'impossibilità di riconoscere un importo superiore ai 40.000,00- ECU, è priva di qualsivoglia fondamento in fatto e diritto.

Infatti, l'eventuale illegittimità amministrativa, che si contesta recisamente, di un incarico professionale conferito senza il rispetto della normativa che regola la materia non determina affatto l'inefficacia o invalidità del contratto d'opera professionale concluso tra la P.A. e il professionista.

Nel caso che ci occupa, pertanto, il riferimento determinante è la convenzione, *lex contractus*, che vincola le parti contraenti al suo rispetto e alla sua interpretazione secondo buona fede.

Alla luce di ciò conseguono una serie di considerazioni incontestabili:

- la convenzione all'art. 6 prevede i criteri per determinare i compensi da corrispondere ai professionisti "...l'onorario...è stabilito secondo previsto dalle vigenti tariffe professionali minime su cui sarà operato un ribasso fisso del 20%...; per spese sarà riconosciuta una percentuale forfettaria pari al 30%.", l'articolo prosegue individuando precisamente il modo di determinare l'onorario per la redazione del P.P.A.;
- L'art. 6 stabilisce, poi, il regime delle spese riguardo la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico: "Se l'Amministrazione non fornisce la documentazione di cui al precedente art. 5 ...al professionista è dovuto il rimborso delle spese necessarie per il

BARI
Via Putignani, 7
Tel. 080.5232130
Fax 080.5217924
P. Iva 05719910720

reperimento e l'approntamento di detto materiale."; tale documentazione non è mai stata fornita;

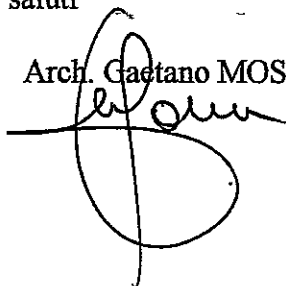
- Alla luce di quanto sopra è del tutto evidente che interpretando il contratto secondo buona fede, art. 1366 cod. civ., e secondo il principio sancito dall'art. 1363 cod. civ., interpretazione complessiva delle clausole, l'inciso dell'art. 6 "*L'importo delle competenze, determinato sulla base di apposita specifica vistata dal competente Ordine Professionale, è presuntivamente fissato il Lire 70.000.000-...*" non significa affatto che il compenso non potrà essere superiore a tale cifra, ma che sarà tale se dal calcolo riferito sopra tale sarà il risultato o che sarà una cifra inferiore o superiore se il risultato del calcolo sarà diverso.

Evidentemente il parere di congruità dei compensi richiesti, vistato dall'Ordine Professionale, è stato redatto secondo quanto previsto dalla convenzione, quindi, l'importo stimato è del tutto congruo alla luce dei riferiti criteri e delle prestazioni professionali effettuate.

A questo punto è opportuno che vi sia un incontro per appianare divergenze che non hanno nessuna ragion d'essere, a tal fine rimango in attesa di un Vs. cenno.

Distinti saluti

Arch. Gaetano MOSSA



Avv. Andrea D'Agosto





Avv. Achille Chiarito ed Avv. Andrea D'Agosto
Società tra Professionisti

postaraccomandata AR



€ 2,99

14 01 2003 09 04

MAAF-UP

138040mmA-vv'hw3A1b560C

70121 BARI S. 2 (BORSA) - 07007

Posteitaliane



11898332914-7

Spett.le
Comune di MODUGNO
alla c.a. dell'Avv. Cristina CARLUCCI
Responsabile Ufficio Legale
Piazza del Popolo n.16
70026 MODUGNO (BA)

70121 BARI • Via Putignano, 7

GAETANO MOSSA

architetto

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 00-24687

26 MAG. 2003

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____

Bari, li 18 Aprile 2003

Ill.mo Sig.

SINDACO

del Comune di

MODUGNO (BA)

RACCOMANDATA A.R.

Ill.mo Sig.

ASSESSORE

URBANISTICA E EDILIZIA

PRIVATA del Comune di

MODUGNO (BA)

RACCOMANDATA A.R.

Ill.mo Sig.

DIRIGENTE del II Settore Comunale

URBANISTICA E EDILIZIA

PRIVATA del Comune di

MODUGNO (BA)

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Piano dei Servizi del Comune di Modugno
Redazione elaborati di progetto

In relazione alla vs. nota del 13/05/03 prot. 22263 a firma del Dirigente del II settore Comunale, della quale se ne contesta totalmente il contenuto, vi precisiamo quanto segue:

Che il Piano dei Servizi sia da Considerarsi un P.P., oltre ch  sia disciplinato dalle norme richiamate, e per la verit , anche da altre, credo che sia chiaro a tutti e non sia il caso di precisarlo; ma non sembrano corrispondere al vero le successive precisazioni, atteso che nella convenzione di incarico ed in particolare l'art. 3 cita:*"per l'espletamento dell'incarico del PPA e del*

STUDIO MOSSA

Studio di ARCHITETTURA, INGEGNERIA e PIANIFICAZIONE URBANA e TERRITORIALE

Bari v.le Unit  d'Italia 88 Tel. 080/5425312 - 5427601 - (Q) Fax

C.F. MSS GTN 54D01 A662B - P.IVA 01308590726

FILE: Comunicazioni.Doc

GAETANO MOSSA

architetto

Piano dei Servizi il "Documento Programmatico Preliminare" deve essere completato e presentato al Comune di Modugno....." ; ed ancora "il PPA ed il Piano dei Servizi sarà presentato entro 60 gg. dalla esecutività della Delibera di Adozione del "Documento Programmatico Preliminare"

Pur rendendosi conto che l'Arch. GIANFERRINI non ha partecipato alla fase di approvazione del PRG ed alle successive fasi di studio ed elaborazioni degli atti presentati e concordati con codesta Amministrazione, e appena il caso di evidenziare la strettissima correlazione esistente tra PPA e Piano dei Servizi, correlazione desumibile da quanto previsto esplicitamente nelle NTA del PRG relativamente alle **Zone per i Servizi delle Aree Produttive**, alle **Zone per i Servizi di Quartiere**, alle **Zone per attrezzature Urbane ed Extraurbane**, oltre chè ai **Comparti di Tipo "C"**, condizione che evidentemente "dimenticata" poneva in capo al PPA la fissazione di scelte dell'Amministrazione relativamente ai suindicati servizi, e tanto evidentemente è alla base dello studio congiunto del PPA e del Piano dei Servizi e alle scelte già operate da codesta Amministrazione con il DPP.

Pertanto se la stessa Amministrazione ritiene di procedere diversamente da quanto prescritto nelle NTA di PRG e nella convenzione di incarico è necessario che la stessa vi provveda con Atti consequenziali dandone disposizione.

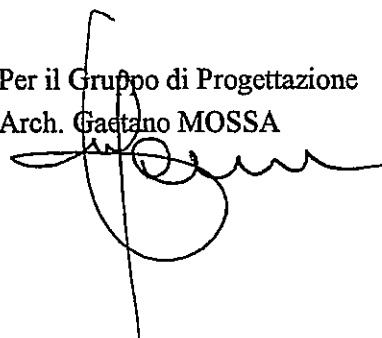
Si precisa ancora che la delibera di revoca dell'adozione del DPP del PPA del 08/07/2002, ancorchè citata come allegata alla Vs. nota del 13/05/03 non è a tutt'oggi pervenuta nè allo scrivente nè ad altri componenti del gruppo di progettazione e pertanto saremo grati a codesta Amministrazione se volesse provvedere a tanto.

Si precisa ancora, che nonostante i numerosi solleciti effettuati la stessa amministrazione è inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali di cui alla convenzione di incarico relativamente ai pagamenti degli acconti, facendo perdurare una situazione certamente non conforme a quanto prescritto dalle vigenti norme in tema di trasparenza e buon andamento della P.A..

Sperando di aver chiarito definitivamente la situazione, siamo in attesa degli Atti che codesta Amministrazione vorrà adottare al fine di porre il Gruppo di Progettazione in condizione di espletare l'incarico secondo quanto indicato nella convenzione ovvero secondo le variazioni che codesta Amministrazione intende attuare.

Distinti Saluti.

Per il Gruppo di Progettazione
Arch. Gaetano MOSSA



STUDIO MOSSA

Studio di ARCHITETTURA, INGEGNERIA e PIANIFICAZIONE URBANA e TERRITORIALE

Bari v.le Unità d'Italia 88 Tel. 080/5425312 - 5427601 - (Q) Fax

C.F. MSS GTN 54D01 A662B - P.IVA 01308590726

FILE: Comunicazioni.Doc

GAETANO MOSSA
architetto

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	<i>2019377</i>
22 APR. 2003	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

Bari, li 18 Aprile 2003

RACCOMANDATA A.R.

*POV. CARLUCCI
S. FERRELLI*

RACCOMANDATA A.R.

Ill.mo Sig.
SINDACO
del Comune di
MODUGNO (BA)

Ill.mo Sig.
ASSESSORE
URBANISTICA E EDILIZIA
PRIVATA del Comune di
MODUGNO (BA)

RACCOMANDATA A.R.

Ill.mo Sig.
DIRIGENTE del II Settore Comunale
URBANISTICA E EDILIZIA
PRIVATA del Comune di
MODUGNO (BA)

**Oggetto: Piano dei Servizi del Comune di Modugno
Redazione elaborati di progetto**

Apprendiamo con stupore quanto richiesto con la Vs nota del 15/04/03 Prot. N° 18570, con la quale si chiede "...ad integrazione di quanto già trasmesso, tutti gli elaborati previsti dalla convenzione di affidamento del Vs incarico professionale....".

Infatti allo scrivente non risulta che codesta Amministrazione, in conformità dell'art.3 della convenzione di incarico stipulato in data 23 Gennaio 1998, abbia mai **Deliberato l'adozione del "Documento Programmatico Preliminare" del Piano dei Servizi**, atto propedeutico alla redazione di quanto richiesto, nonostante, in vero, siano trascorsi due anni dalla consegna di quanto previsto a cura del gruppo di progettazione dalla suddetta convenzione.

STUDIO MOSSA
Studio di ARCHITETTURA, INGEGNERIA e PIANIFICAZIONE URBANA e TERRITORIALE
Bari v.le Unità d'Italia 88 Tel. 080/5425312 - 5427601 - (Q) Fax
C.F. MSS GTN 54D01 A662B - P.IVA 01308590726

FILE: Comunicazioni.Doc

GAETANO MOSSA
architetto

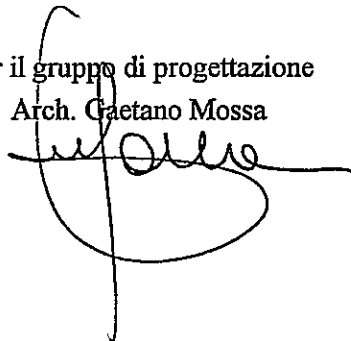
Per la verità, mi sia consentito constatare che codesta Amministrazione non ha mostrato grande attenzione ai temi urbanistici che qui ci occupano (Piano dei Servizi), così importanti e vitali per lo sviluppo e la qualità della vita della città, certamente pressata da altre emergenze, e non ha mostrato neanche grande sensibilità nei confronti di un gruppo di progettazione al quale non è stato neanche ufficialmente comunicato quanto di competenza dell'Amministrazione in ordine al proseguo dell'iter del P.P.A. adottato con delib. N°12 del 7/03/01 e sulle successive determinazioni assunte in merito.

Rimaniamo quindi in attesa di formale comunicazione in ordine alla Deliberazione per l'approvazione del **"Documento Programmatico Preliminare"**, al fine della predisposizione di quanto prescritto nella Convenzione di incarico.

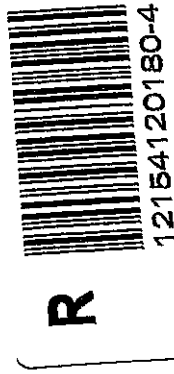
Con l'occasione siamo a sollecitare ancora una volta, invece, quanto richiesto con le note del 18/07/02, 5/12/02 e seguenti (a firma dell'avvocato incaricato dott. Andrea D'AGOSTO) in ordine agli adempimenti contabili ed amministrativi previsti nella suindicata convenzione in ordine ai pagamenti dovuti ad oggi maturati e mai corrisposti.

Distinti saluti,

Per il gruppo di progettazione
Arch. Gaetano Mossa



Arch. Gaetano MOSSA
Viale Unità d'Italia 88
70124 BARI



RACCOMANDATA A.R.

70026 MODUGNO (BA)

postaraccomandata AR

€ 2,99

19.04.2003 09.09

MAAF-UP

1270244zcVnX1oEGgVTh5

0100 BARI S. 4 - 07130

Posteitaliane

**Ill. Sig.
SINDACO
del Comune di MODUGNO**

Maggioli Editore
OmniAppalti

Quesito (ANCI 2001)

ANCI 2001

Opere pubbliche, progetti, compensi, liquidazioni

QUESITO

In sede di approvazione di un progetto esecutivo, nel quadro economico dell'opera le spese tecniche sono state quantificate dai progettisti nell'importo netto di £. 52.000.000 .

L'opera è stata regolarmente appaltata e, successivamente all'appalto, i progettisti hanno presentato specifica delle competenze professionali, relative alla sola attività di progettazione, il cui importo risulta essere pari a nette £. 52.065.020 .

Rilevata l'incongruenza (tra spesa per attività tecnica prevista dai progettisti in fase di progettazione esecutiva e competenze maturare e da maturare) lo scrivente ha inviato comunicazione ai progettisti invitandoli a presentare il dettaglio delle voci inserite nel punto spese generali del quadro economico del progetto a giustificazione delle incidenze delle attività svolte e da svolgere (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, ecc.). I tecnici progettisti hanno comunicato l'importo per competenze di incarico in £. 94.000.000 oltre IVA, chiedendo l'autorizzazione a procedere a variazione del quadro economico dell'opera, al solo fine di adeguare le spese tecniche al minimo tariffario vigente. Tenuto conto che il ribasso di gara sarebbe sufficiente a coprire la differenza tra i due importi, si chiede di sapere:

- 1) il responsabile del procedimento può, in assenza di uno specifico disciplinare, liquidare un acconto sull'onorario di progettazione ?
- 2) il responsabile del procedimento può vistare e liquidare la specifica presentata dell'importo di £. 52.000.000 per la sola progettazione (già vistata dal Consiglio dell'ordine) ?
- 3) la normativa vigente consente alla stazione appaltante di adeguare il quadro economico solo per modificare le spese tecniche per tale entità (da 3: 52.000.000 a £. 94.000.000 circa), in considerazione del fatto che la somma di £. 52.000.000 è stata prevista nel quadro economico dagli stessi progettisti ?

RISPOSTA

- Sul primo quesito si osserva che non esistono disposizioni in contrario alla possibilità di concedere "acconti" sugli onorari dovuti per l'opera professionale svolta ed, anzi, una siffatta possibilità è generalmente ammessa dagli usi (cfr. art. 2234 cod. civ.) e dagli ordinamenti professionali nella misura ritenuta congrua, valutata anche la complessità e rilevanza della pratica e fermo restando il rimborso delle spese;

- In ogni caso l'"acconto" non può superare, ovviamente, non solo l'ammontare complessivamente e presuntivamente dovuto al professionista ma, in genere, - si ritiene - l'effettiva entità o valore dell'opera svolta;

- Per gli ingegneri ed architetti le TP dispongono, in particolare, che "il professionista ha diritto al pagamento degli acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90% degli onorari spettatigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro già eseguita" (cfr. art. 9 l. n. 143/49);

- Ragioni di opportunità e di garanzia verso la PA dovrebbero pertanto indurre il responsabile del procedimento ad effettuare, prima di concedere qualsiasi acconto, ad una verifica sommaria sul "quantum" complessivamente dovuto al professionista e sull'entità delle prestazioni concretamente svolte, onde poter successivamente calcolare correttamente l'acconto da corrispondere tenuto conto del suddetto quadro normativo;

- Nulla vieta quindi si possa procedere anche a "vistare" la parcella di 52 milioni di lire (già vistata dal consiglio dell'ordine) una volta che si siano effettuate le verifiche e gli accertamenti sopraindicati e cioè sia stato preventivamente verificata la congruità di tale somma come "acconto" rispetto alle prestazioni svolte ed all'onorario complessivamente dovuto;

- Il quadro economico dell'opera, previsto dall'art. 17 del DPR n. 554/99, che comprende, tra l'altro, al n. 7 del comma 1, le "spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti" costituisce un documento facente parte del progetto esecutivo dell'opera (art.35, comma 1, lett. f) DPR n. 554/99);

- Poiché la competenza ad approvare tale progetto si ritiene generalmente appartenere al dirigente ex art. 107 del D.leg.vo n. 267/2000 (trattandosi di atto di "gestione" in quanto il progetto esecutivo si presenta come uno sviluppo tecnico nel solco già tracciato dai precedenti livelli, preliminare e definitivo e quindi senza alcun coinvolgimento di valutazioni politico - discrezionali), si può ritenere, in via di principio, che lo stesso soggetto possa procedere, se ne sussistano i presupposti di fatto e nel rispetto delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile (D.leg.vo n. 77/95 e succ. mod. e integr.), nelle successive eventuali variazioni semprechè si tratti di integrazioni o adeguamenti che, come tali, non rimettano in discussione o corrispondano a stravolgimenti dell'originario affidamento professionale;
- Nel caso di specie desta peraltro preoccupazione la circostanza che l'importo previsto sia lievitato da 52 a ben 94 milioni risultando necessario accertare quali siano le ragioni di tale notevole variazione ed, in particolare, se sussistano eventuali responsabilità da parte del progettista (da verificare sulla base della convenzione di incarico e dell'accertamento dell'oggetto dell'incarico affidato) o se si possa effettivamente ritenere che si tratti di attività "impreviste" (che come tali, se determinati spese oltre l'impegno di bilancio, potrebbero trovare copertura solo come debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 37 del D.leg.vo n. 77/95) ed anche considerando che in caso diverso troverebbero luogo le regole di cui all'art. 35 del cit. decreto che non ammettono spese in violazione degli obblighi contabili ivi previsti (potendo profilarsi in questa ipotesi anche una eventuale responsabilità del funzionario che abbia lasciato illegittimamente eseguirle o sia colpevole di una erronea quantificazione iniziale delle spese ed onorari dovuti);
- Va comunque attentamente accertato se la somma pattuita nella convenzione di incarico sia stata correttamente quantificata sulla base delle TP vigenti e tenendo conto dei compensi minimi
- da ritenersi inderogabili ai sensi della legislazione vigente.